

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI

D.P.R. 2 settembre 1959 n. 931.
(G.U. 13 novembre 1959 n. 274).

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484 (*), e così denominato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, composto di 28 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

(*) Come Cassa Nazionale Assistenza Medici.

STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI (E.N.P.A.M.)

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.) ha sede in Roma ed ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Art. 2.

L'E.N.P.A.M. è Ente di diritto pubblico e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 3.

A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, la iscrizione all'E.N.P.A.M. è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi compilati e tenuti dagli Ordini provinciali ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.

Art. 4.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 1 mediante i contributi degli iscritti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo citato nell'art. 3 e mediante gli altri proventi indicati nell'art. 23 del presente statuto.

L'Ente può assumere, inoltre, le gestioni di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Sono Organi dell'Ente:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il presidente;
- e) il Collegio sindacale.

Art.6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei medici.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale h convocato dal presidente e si riunisce in assemblea ordinaria una volta all'anno non oltre il 30 del mese di aprile ed in assemblea straordinaria quando il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici o da un quinto dei suoi componenti.

La richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei suoi componenti o del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.

Art.8.

Ciascun presidente di Ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, pur delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all'Albo professionale della Provincia, o un altro presidente di Ordine provinciale.

Ciascun componente del Consiglio nazionale non pur avere che una sola delega.

Art.9.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando riguardino persone.

Art. 10.

La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta dal presidente dell'Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice-

presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Art. 11.

Spetta al Consiglio nazionale:

- a) di eleggere il presidente, il vice-presidente e dieci membri del Comitato direttivo tra gli iscritti all'Ente;
- b) di eleggere due sindaci effettivi e due supplenti da scegliere fra gli iscritti all'Ente;
- c) di determinare la misura del compenso annuo al presidente, al vice-presidente e ai componenti del Collegio sindacale e l'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi dell'Ente;
- d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
- e) di deliberare, d'accordo con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, l'ammontare dei contributi di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, numero 233;
- f) di deliberare le modifiche allo statuto;
- g) di deliberare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, sui bilanci consuntivi presentati dal Comitato direttivo.

Le elezioni di cui alle lettere a) e b) avvengono a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice-presidente e da quattordici membri dei quali:

- a) dieci eletti dal Consiglio nazionale tra gli iscritti all'Ente;
- b) uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) uno designato dal Ministero della sanità;
- d) due designati dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici particolarmente esperti in materia previdenziale.

I membri del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I membri che si astengono senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive del Comitato direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Comitato stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all'interessato con la professione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.

Contro il provvedimento pur essere proposto ricorso al Ministero del lavoro entro il termine di trenta giorni dalla notificazione all'interessato.

I componenti del Comitato direttivo che cessano dalla carica in dipendenza dei provvedimenti di cui al precedente capoverso o per dimissioni o per altra causa sono sostituiti nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. Qualora, per altro, venisse a mancare la meta dei membri elettivi, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la sostituzione secondo le norme stabilite per le elezioni generali.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.

Art. 13.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle sedute del Comitato direttivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti oltre il presidente od il vice-presidente.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato direttivo vengono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Comitato stesso su proposta del presidente.

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 14.

Spetta al Comitato direttivo:

- a) di deliberare i regolamenti concernenti la imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- b) di deliberare i regolamenti che disciplinano la attività ed il funzionamento dell'Ente e quelli riguardanti il personale;
- c) di esaminare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- d) di deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno sul bilancio preventivo per l'anno successivo;
- e) di deliberare gli investimenti delle disponibilità dell'Ente;
- f) di provvedere a quanto altro occorra per la gestione dell'Ente secondo le norme di legge in vigore, del presente statuto e dei regolamenti dell'Ente;
- g) di deliberare in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativi alle applicazioni dei contributi ed alla erogazione delle prestazioni;
- h) di eleggere uno dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 12 a fare parte del Comitato esecutivo;
- i) di nominare il direttore generale dell'Ente. Il Comitato direttivo può delegare le attribuzioni di cui alle lettere e) ed f) del

precedente comma al Comitato esecutivo per atti e materie volta a volta determinati.
Il Comitato è inoltre investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio nazionale.

Le delibere di cui alle lettere a), b) ed i) sono sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice-presidente, da uno dei componenti il direttivo eletti dal Consiglio nazionale e dai membri di cui alle lettere b), c) e d) di cui all'art. 12 del presente statuto.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Presiede le adunanze il presidente o in caso di sua assenza il vice-presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato direttivo.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il presidente o uno dei componenti del Comitato o il Collegio sindacale lo ritenga necessario.

La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Comitato direttivo.

Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti tre dei suoi componenti oltre il presidente o il vice-presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 17.

Spetta al Comitato esecutivo:

- a) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Comitato direttivo;
- b) di decidere in prima istanza sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente all'applicazione dei contributi e alle erogazioni di prestazioni;
- c) di deliberare sulle richieste di prestazioni assistenziali di carattere straordinario;
- d) di esaminare questioni che ad esso sottoponga il presidente;
- e) di deliberare l'assunzione, il licenziamento del personale e gli altri provvedimenti concernenti lo svolgimento dei singoli rapporti di impiego o di lavoro.

Art. 18.

Ai componenti del Comitato direttivo, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale oltre alla medaglia di presenza di cui alla lettera c) dell'art. 11 saranno rimborsate le spese sostenute in ragione della loro carica.

Art. 19.

Il presidente e il vice-presidente sono eletti dal Consiglio nazionale fra gli iscritti all'Ente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo ed il Comitato esecutivo. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo e vigila sull'andamento dell'Ente.

In caso di urgenza pur adottare le deliberazioni di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo, per quanto attiene rispettivamente ai provvedimenti di cui alla lettera f) dell'art. 14 e alle lettere c) ed e) dell'art. 17, chiedendone quindi la ratifica alla prima adunanza dell'uno o dell'altro Organo.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art. 20.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi dei quali due eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 11, lettera b), del presente statuto e uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente con le stesse modalità.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e possono partecipare a quelle del Comitato esecutivo. Essi esercitano le funzioni attribuite dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.

I sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 21.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi e partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta del presidente, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.

Art. 22.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili, mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente.

Art. 23.

Le entrate dell'Ente si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi obbligatori dovuti dagli iscritti a norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.

- 233, del 13 settembre 1946, convertito nella legge n. 561 del 17 aprile 1956
- b) i contributi versati dagli Enti mutualistici in base ad accordi e convenzioni;
 - c) i redditi patrimoniali dell'Ente.

Sono entrate straordinarie:

- a) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;
- b) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente.

I contributi di cui alla lettera a) verranno versati all'Ente come prescritto dall'art. 33 del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233, del 13 settembre 1946, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221.

Art. 24.

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

- 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, e in titoli obbligazionari;
- 2) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
- 3) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- 4) in mutui garantiti da ipoteca o da delegazioni di crediti garantiti da Enti pubblici;
- 5) in mutui ipotecari a cooperative edilizie la cui maggioranza dei soci sia costituita da iscritti all'Ente o a cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato;
- 6) in quegli altri modi che, previa deliberazione del Comitato direttivo, vengano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli investimenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) del precedente comma devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza.

Art. 25.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni degli Organi amministrativi e di controllo saranno trasmessi entro un mese dalle deliberazioni di approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la ratifica.

Art. 26.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e pur ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, pur essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore a sei mesi, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 27.

In caso di scioglimento o revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà devoluto alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici che lo devolgerà a scopi assistenziali a favore della categoria.

Art. 28.

Per quanto non previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.